



Comune di
Scaletta Zanclea
Città Metropolitana di Messina

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 26/01/2026

Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 14/01/2026 avente ad oggetto "Approvazione programma triennale 2026 -2028 degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023"

Il sottoscritto Revisore Unico Agona Francesca Maria, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 14/03/2025, per il triennio 2025/2027, ha esaminato la proposta riguardante **"Approvazione programma triennale 2026 -2028 degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023"** operando ai sensi e nel rispetto:

-del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

-del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 e 4/3;

-dello statuto e del regolamento di contabilità;

-dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

L'Organo di revisione, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione trasmessa a seguito di richiesta di integrazione documentale, esprime il seguente parere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000

RICHIAMATA

La Deliberazione della Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.1/2026/PRSP del 4 dicembre 2025 ricevuta il 15/01/2026, con la quale è stato accertato che il Comune di Scaletta Zanclea presenta:

-omessa rappresentazione contabile del saldo negativo della procedura di dissesto per euro 481.620,72;

-errata quantificazione del Fondo anticipazione liquidità con sottostima di euro 40.173,06;
conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 con un peggioramento di almeno euro 521.793,78, determinando un disavanzo effettivo di almeno euro 454.423,15;

RILEVATO che:

con la medesima deliberazione, la Corte dei Conti ha disposto che il Comune è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1-quater, del TUEL, consistenti nel "divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge", onerando l'Organo di revisione della relativa verifica;

il Comune deve trasmettere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento (avvenuta il 15/01/2026) le misure correttive per il ripristino dell'equilibrio di bilancio e il recupero del disavanzo;

alla data odierna non risultano ancora adottate le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti;

ESAMINATA la documentazione trasmessa, costituita da:

Scheda G: Quadro delle risorse necessarie (euro 1.455.721,83 per il triennio);

Scheda H: Elenco degli acquisti programmati;

Scheda I: Elenco degli acquisti non riproposti (risulta vuota);

VERIFICATO che il programma prevede n. 2 acquisti:

Fornitura di energia elettrica: euro 750.000,00 (euro 250.000,00 per annualità);

Servizio di gestione rifiuti: euro 705.721,83 (euro 235.240,61 per annualità);

CONSIDERATO che:

entrambi gli acquisti riguardano servizi essenziali per il funzionamento dell'ente, configurandosi come spese obbligatorie per legge ai sensi dell'art. 188, comma 1-quater, del TUEL;

la fornitura di energia elettrica è indispensabile per il funzionamento degli uffici comunali e dei servizi pubblici essenziali;

il servizio di gestione rifiuti è obbligatorio per legge ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica;

RILEVATO tuttavia che:

il bilancio di previsione 2026-2028 non è ancora stato predisposto né approvato, impedendo la verifica della sostenibilità finanziaria degli acquisti programmati;

l'ente deve prioritariamente ripianare il disavanzo accertato dalla Corte dei Conti;

le misure correttive richieste dalla magistratura contabile non sono ancora state adottate;

EVIDENZIATO che:

pur trattandosi di servizi essenziali, la programmazione di spese per oltre 1,4 milioni di euro nel triennio deve essere compatibile con:

- il ripiano del disavanzo accertato;
- le misure di risanamento da adottare;
- la sostenibilità finanziaria complessiva dell'ente;

Il Revisore, considerata la natura essenziale dei servizi programmati ma anche la grave situazione finanziaria accertata dalla Corte dei Conti,

esprime parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile della proposta.

Il Revisore raccomanda

- Adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti entro i termini stabiliti;
- Predisposizione e approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 che tenga conto:
 - del ripiano del disavanzo;
 - della sostenibilità finanziaria degli acquisti programmati;
 - delle limitazioni operative derivanti dall'art. 188, comma 1-quater, del TUEL;

Verifica preventiva da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per ogni singolo affidamento, della:

- disponibilità finanziaria effettiva;
 - compatibilità con gli obiettivi di risanamento;
 - assenza di pregiudizio per gli equilibri di bilancio;
 - Attestazione specifica che gli acquisti riguardano esclusivamente servizi obbligatori per legge, in conformità alle limitazioni imposte dalla Corte dei Conti.
- limitare gli importi degli affidamenti al minimo indispensabile per garantire i servizi essenziali;
 - monitorare costantemente l'impatto degli acquisti sugli equilibri di bilancio.

Scaletta Zanclea, li 26/01/2026

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da ^a

francesca maria agona

SerialNumber =
TINIT-GNAFNC74R45C286C
C = IT
Data e ora della firma:
28/01/2026 14:55:51